Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 26 luglio 1924** — **Numero 175**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1152.

REGIO DECRETO 4 giugno 1924, n. 1139.

Fissazione dei contingenti delle merci coloniali ammesse a trattamento di favore nel Regno per l'anno 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, numero 1797;

Visti i Regi decreti 11 marzo 1923, n. 873; 23 luglio 1923, n. 1908; 7 ottobre 1923, n. 2467; e 23 marzo 1924, n. 644;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I quantitativi da ammettere nell'anno 1924 alla importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, sono fissati per le seguenti merci di origine o provenienza delle Colonie italiane nella misura per ciascuna di esse appresso indicate:

Numero e lettera della tariffa generale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Quantitativo da ammettere al trattamento di favore nell'anno 1924
9	Bestiame ovino	Capi	20000
10	Bestiame caprino	Id.	2000
20 b 2	Carni preparate: salate, affumicate o in altro modo preparate: altre	Quintali	5000
21	Estratti di carne o brodi condensati:		
a	allo stato solido o pastoso	Id.	1000
b	allo stato liquido		
34	Pesci preparati: secchi, salati o affumicati:		
7	Altri: marinati, sott'olio o altrimenti preparati:		
	1° in scatole del peso fino a mezzo chilogramma (compreso il recipiente):		
	a) tonno	tonno Quintali	20000
	b) altri		
	2° in scatole del peso di più di mezzo chilogrammo, fino a 20 chilogrammi (compreso il recipiente):		
	a) tonno	altri Quintali	1000
	b) altri		
	3° in altri recipienti:		
	a) tonno		
	b) altri		
37 a	Caffè in grani e in pellicole	Id.	30000
42 a	Miele: naturale puro	Id.	200
64	Frumento	Id.	40000
66 b	Orzo. altro	Id.	100000
ex 69 b	Dura	Id.	20000

Numero e lettera della tariffa generale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Quantitativo da ammettere al trattamento di favore nell'anno 1924
89	Datteri	Q.li	5000
ex 98 a	Pasta di datteri	Id.	
117	Semi oleosi:		
a	di arachide	Quintali	60000
c	di colza e di ravizzone		
e	di lino		
h	di sesamo		
ex i	di neuk e di cotone		
139 a 2	Cera di api: altra, non lavorata	Id.	500
227 b	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana:		
	altri	Id.	500
604	Legno:		
	comune:		
	1° squadrato o segato per il lungo	Id.	1000
b	fino:		
	2° squadrato o segato per il lungo		
808	Pelli conciate col pelo comprese le code naturali conciate	Id.	200
809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate	Id.	1000
ex 897 j	Bottoni di palma dum; dischi sagomati per bottoni e fette di semi di palma dum	Bottoni Quintali	1000
		Dischi e fette	4000
	Trocas in dischi sagomati per bottoni	Quintali	20000
	Lavori e manufatti d'ogni genere di pelli conciate	Id.	300
	Lavori e manufatti d'ogni genere di fibre d'agave e di sanseviera	Id.	5000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 129. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1153.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 giugno 1924, n. **1153.**

Istituzione dei gradi marittimi di « Macchinista per motonavi » e di « Motorista navale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile del Regno ed il relativo regolamento;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la marina e per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la direzione di macchina e per il servizio di ufficiale di macchina a bordo di motonavi, quando la forza dell'apparato motore superi i 400 cavalli asse, e indipendentemente dalla forza dell'apparato motore, per le stesse funzioni a bordo di motonavi destinate al trasporto di passeggeri o a viaggi al di là degli stretti di Gibilterra, di Suez e del Bosforo, è istituito il grado di macchinista per motonavi.

Art. 2.

Per la direzione di macchina e per il servizio di ufficiale di macchina a bordo di motonavi, quando la forza dell'apparato motore non superi i 400 cavalli asse, e semprechè non si tratti di motonavi destinate al trasporto di passeggeri o a viaggi al di là degli stretti indicati nel precedente articolo, è istituito il grado di motorista navale.

Art. 3.

Per motonavi, agli effetti del presente decreto, s'intendono le navi il cui unico mezzo di propulsione sia costituito da motori a combustione interna.

Il presente decreto non si applica al materiale che, ai sensi del Codice per la marina mercantile e del relativo regolamento, è compreso sotto la denominazione di « galleggianti ».

Art. 4.

Sono riconosciuti per la preparazione teorico-pratica degli aspiranti ai gradi di cui agli articoli 1 e 2, le scuole istituite a Trieste ed a Genova, rispettivamente presso il Regio istituto industriale e presso la Regia scuola superiore navale, ed il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di riconoscere, per gli stessi effetti, quelle altre scuole che, a cura ed a spese di privati, persone od Enti (armatoriali, industriali, commerciali) singoli o consorziati, potranno essere istituite a Napoli ed a Palermo in numero di una scuola per ognuna delle città suindicate.

Art. 5.

Alle scuole per macchinista per motonavi sono ammessi soltanto i macchinisti in primo e gl'ingegneri navali e meccanici.

Questi ultimi sono dispensati dal seguire i corsi teorici, restando però obbligatori per essi la frequenza delle esercitazioni pratiche e l'esperimento a queste riferibili. Non potranno inoltre conseguire il grado se non comprovino di avere compiuto almeno sei mesi di navigazione in servizio di macchina.

Per il conseguimento del grado di motorista navale, alle scuole suddette saranno ammessi i macchinisti in secondo, i fuochisti autorizzati alla direzione di macchine di forza non superiore ai 150 cavalli indicati e gli operai meccanici.

Gli operai meccanici dovranno provare di avere compiuto un tirocinio di almeno sei mesi presso uno stabilimento di costruzione di motori a combustione interna, sia a bordo di una motonave durante il montaggio dell'apparato motore, sia come aiutanti nella condotta del motore durante la navigazione.

Con Regio decreto sarà stabilito quali condizioni possono sostituire l'obbligo della frequenza alle scuole.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo alla fine di ciascun corso presso la sede delle rispettive scuole e della Commissione esaminatrice faranno parte il comandante del porto, un ufficiale del Genio navale ed un ufficiale macchinista della Regia marina.

Art. 7.

Le competenze, ed ogni altra indennità dovute ai membri delle Commissioni esaminatrici, indicati nel precedente articolo, saranno ad esclusivo carico dell'Ente o del Consorzio dal quale la scuola è finanziata.

Art. 8.

Il riconoscimento, di cui all'articolo 4, è subordinato alla osservanza di norme che, relativamente al piano di finanziamento delle scuole, ai programmi, alla durata dei corsi, agli orari, alle modalità del tirocinio pratico, ed agli esami, saranno emanate con Regio decreto.

Pure con Regio decreto saranno stabiliti gli altri requisiti necessari per il conseguimento dei gradi di cui agli agli articoli 1 e 2.

Art. 9.

Le norme contenute nel presente decreto non diverranno obbligatorie, per la direzione ed il servizio di macchina a bordo delle motonavi, prima del 1° gennaio 1927, e con Regio decreto saranno stabilite le norme transitorie relative ai marittimi attualmente forniti della qualifica di motorista autorizzato e del grado di motorista patentato.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — REVEL — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 142. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1154.

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1154.

Revoca della concessione della ferrovia Gallarate-Camerlata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 16 maggio 1915, n. 949, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata con la Società anonima per la ferrovia Gallarate-Camerlata in data 20 aprile 1915 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia anzidetta;

Vista l'istanza in data 1° marzo 1924 a firma del presidente del Consiglio di amministrazione della Società concessionaria, formalmente ratificata dallo stesso Consiglio di amministrazione con delibera 7 marzo 1924, con cui si chiede la revoca della concessione di detta linea e la restituzione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi assunti dalla Società con l'atto di concessione;

Ritenuto che per le mutate condizioni del mercato dei materiali e della mano d'opera il costo dell'opera è notevolmente aumentato rispetto alle originarie previsioni, laddove la linea a seguito e per effetto del completamento della ferrovia della valle d'Olona, che verrà prolungata in territorio svizzero, fino ad allacciarsi a Mendrisio con la ferrovia Como-Lugano, non presenta più quel carattere d'importanza e di pubblica utilità riconosciuto al momento della concessione;

Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e gli automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la concessione della ferrovia Gallarate-Camerlata effettuata in favore della Società anonima per la ferrovia anzidetta mediante convenzione 20 aprile 1915, approvata con Nostro decreto 16 maggio 1915, n. 949.

Art. 2.

E' autorizzata la restituzione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi assunti dalla Società concessionaria mediante la predetta convenzione 20 aprile 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 144. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1155.

REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. 1155.

Nomina del generale cav. Alberto Bonzani a Vice commissario per l'Aeronautica con l'attribuzione del grado, degli onori ed assegni spettanti ai Sottosegretari di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 59 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 2 della legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'accordo col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ufficio di Vice commissario per l'aeronautica, istituito con il R. decreto 24 gennaio 1924, n. 62, sono attribuiti il grado, gli onori e gli assegni spettanti ai Sottosegretari di Stato.

A Vice commissario per l'aeronautica è nominato il generale di divisione cav. Alberto Bonzani, a decorrere dal giorno 28 giugno 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 151. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1156.

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1152.

Estensione alla città di Fiume ed al territorio annesso delle disposizioni di legge e di regolamenti relative alle ferrovie, alle tranvie, agli impianti di vie funicolari aeree ed agli automobili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visto il R. decreto 20 settembre 1922, n. 1455, che estende ai territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni di legge e di regolamento per le ferrovie, tranvie ed automobili;

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 913;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla città di Fiume ed al territorio attribuito al Regno in dipendenza del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese le disposizioni contenute nel R. decreto 20 settembre 1922, n. 1455, nonchè tutte le successive disposizioni di legge e di regolamento relative, o comunque attinenti, alle ferrovie, alle tranvie, agli impianti di vie funicolari aeree ed agli automobili.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 143. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1157.**

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. **1149.**

Istituzione di un Regio consolato di prima classe a Leningrado.

N. 1149. R. decreto 29 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, viene istituito un Regio consolato di prima classe a Leningrado, con giurisdizione sui Governatorati di Leningrado, Pskow, Novgorod, Tcerepovetz; Murmansk, Arcangelo, Volodga, Costroma, Veliki-Usting, sul territorio del Comune dei lavoratori della Carelia; sui territori e comuni autonomi di Sirian, con l'assegno annuo di L. 30,000, oltre la quota per ammontare massimo da ammettersi a rimborso per spese di ufficio in L. 18,000 oro.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1924.

Numero di pubblicazione **1158.**

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. **1146.**

Contee comprese nella giurisdizione del Regio consolato di prima classe a Cardiff.

N. 1146. R. decreto 29 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, si stabilisce che la giurisdizione consolare del Regio consolato di prima classe a Cardiff comprenderà le contee di Brecnock, Carmathen, Cardigan, Glamorgan, Gloucester, Hereford, Monmouth e Pembroke.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1924.

Numero di pubblicazione **1159.**

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. **1147.**

Contee comprese nella giurisdizione del Regio consolato di seconda classe a Liverpool.

N. 1147. R. decreto 29 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, si stabilisce che la giurisdizione consolare del Regio consolato generale di seconda classe a Liverpool comprenderà le contee di Chester, Cumberland, Derby, Durhan, Lancaster, Lincoln, Northumberland, Nottingham, Salop, Vestmorland, York e il Principato di Galles (meno la contea di Glamorgan).

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1924.

Numero di pubblicazione **1160.**

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1148.**

Determinazione dell'assegno annuo per il titolare del Regio consolato generale in Odessa.

N. 1148. R. decreto 29 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, l'assegno annuo per il titolare del Regio consolato generale in Odessa viene fissato in L. 30,000 ed il rimborso di un ammontare massimo di spesa di cancelleria in L. 18,000 oro.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Faenza (Ravenna) e di Genova.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Faenza, in provincia di Ravenna.

MAESTA',

Trentatrè consiglieri, sui quaranta assegnati per legge al comune di Faenza, fra essi compresi il sindaco ed i componenti la Giunta municipale, hanno rassegnate le dimissioni, ciò che ha reso necessario assicurare la continuità dei pubblici servizi per mezzo di un Commissario prefettizio.

Poichè le anormali condizioni dello spirito pubblico nel Comune non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione integrale della rappresentanza elettiva, appare indispensabile, anche per conferire allo straordinario amministratore poteri adeguati all'importanza ed alla complessità dei problemi da risolvere, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del predetto Commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Faenza, in provincia di Ravenna, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Vittorio Amaduzzi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 6 luglio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Genova.

MAESTA',

In seguito alle dimissioni rassegnate dalla maggioranza del Consiglio comunale di Genova, il prefetto ha provveduto ad assicurare la continuità dei servizi per mezzo di un suo Commissario.

Le ripercussioni che la crisi, determinatasi in seno all'Amministrazione, ha avuto sullo spirito pubblico, sconsigliano di indire senz'altro le elezioni per la ricostituzione della rappresentanza elettiva. In tale situazione, anche per conferire al Commissario i poteri necessari per far fronte adeguatamente alle esigenze del Comune, si appalesa indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del predetto Commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Genova è sciolto.

Art. 2.

Il sig. gr. uff. dott. Alfredo Goffredo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1° Avviso di smarrimento di buono del tesoro.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del tesoro quinquennale 13ª emissione, n. 1102 di L. 10,000 intestato a D'Andrea Pasquale fu Giuseppe, col pagamento degli interessi ad Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio di annunzi legali della provincia di Avellino, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 18 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, 24 luglio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 16 corrente in Pompiano provincia di Brescia è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 20 luglio 1924.

Il giorno 20 corrente, in Pozzo, provincia di Arezzo e in Moncucco Torinese, provincia di Alessandria, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 24 luglio 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 170

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	118 75	Belgio	106 29
Londra	101 83	Olanda	8 86
Svizzera	425 26	Pesos oro	17 20
Spagna	308 04	Pesos carta	7 565
Berlino	—	New-York	23 132
Vienna	0 0335	Oro	446 34
Praga	68 96		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 33
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	55 33
	5.00 % netto	97 21
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 1[illegible]

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di direttore del Regio istituto industriale di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il regolamento generale sull'istruzione industriale approvato con R. decreto del 3 giugno 1924, n. 969;
Sulla proposta dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale:

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttore nel Regio istituto industriale di Bergamo, con l'obbligo di uno degli insegnamenti tecnici fondamentali e con la direzione delle officine e dei laboratori annessi alla scuola.

Art. 2.

Il direttore prescelto è inquadrato nel grado 6°. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dei risultati favorevoli di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i direttori ed insegnanti di istituti e scuole industriali che abbiano i requisiti richiesti per l'insegnamento affidato al direttore dell'istituto e per la direzione delle officine.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) tutti quei titoli o lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;

c) elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

Art. 4.

Le prove di esame, salvo il disposto del 3° comma dell'art. 120 del regolamento generale, avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare 10 giorni senza dichiarare per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 21 luglio 1924.

Il Ministro.

Concorso al posto di direttore del Regio istituto industriale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il regolamento generale approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttore del Regio istituto industriale di Foggia con l'obbligo di uno degli insegnamenti tecnici fondamentali e con la direzione delle officine e dei laboratori annessi all'istituto.

Art. 2.

Il direttore prescelto è inquadrato nel grado 6°. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i direttori e gli insegnanti di istituti e scuole industriali che abbiano i requisiti richiesti per l'insegnamento affidato al direttore dell'istituto e per la direzione delle officine.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non sono ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) tutti quei titoli o lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;

c) elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

Art. 4.

Le prove di esame, salvo il disposto del 3° comma dell'art. 120 del regolamento generale, avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice, la loro fotografia regolarmene autenticata.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare 10 giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 21 luglio 1924.

Il Ministro.

Concorso al posto di direttore del Regio istituto industriale di Messina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il regolamento generale sulla istruzione industriale approvato con R. decreto del 3 giugno 1924, n. 969;
Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttore del Regio istituto industriale di Messina con l'obbligo di uno degli insegnamenti tecnici fondamentali e con la direzione delle officine e dei laboratori annessi all'istituto.

Art. 2.

Il direttore prescelto è inquadrato nel grado 6°. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, in seguito all'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i direttori ed insegnanti di istituti e scuole industriali che abbiano i requisiti richiesti per l'insegnamento affidato al direttore dell'istituto e per la direzione delle officine.

Le domande di ammissione al concorso su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) tutti quei titoli o lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;

c) elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

Art. 4.

Le prove di esame, salvo il disposto del 3° comma dell'art. 120 del regolamento generale, avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati, con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice la loro fotografia, regolarmente autenticata.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare 10 giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 21 luglio 1924.

Il Ministro.

Concorso al posto di capotecnico aggiustatore e capotecnico elettricista nel Regio istituto industriale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il regolamento generale sull'istruzione industriale approvato con R. decreto del 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Foggia, è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di:

1° Capotecnico aggiustatore;

2° Capotecnico elettricista.

I capitecnici prescelti iniziano la carriera nella classe terza del grado 11° e la proseguono fino alla classe prima del grado 9°, come da tabella annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144.

Essi tuttavia vengono nominati in via d'esperimento per due anni, dopo i quali, a seguito dei risultati favorevoli di due ispezioni, sono nominati stabili.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3 dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme legalmente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di immunità penale rilasciato dal casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto;

e) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante;

f) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare se hanno servito con fedeltà ed onore;

g) titolo di studio e di esercizio professionale comprovanti la capacità del candidato ad occupare il posto di capotecnico;

h) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

Le notizie contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

i) l'elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentate al concorso, firmati dal candidato.

I certificati indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovanno dimostrare la loro identità personale, presentando prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

I capitecnici nominati all'atto della stabilità hanno l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 2 della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 16.50 per ogni cento lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito nel presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 21 luglio 1924.

Il Ministro.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.